Osservazioni sulla legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 «Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio»

La Regione Molise ha approvato la legge 23 febbraio 2007, n. 4 «Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio».

La legge dispone:

ARTICOLO 1

1. È istituito il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, di seguito chiamato Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario, che partecipa alle sedute della Giunta regionale senza diritto di voto, è nominato dal Presidente della Regione tra i consiglieri regionali in carica; il Presidente può revocare la nomina in qualsiasi momento.

3. Il Sottosegretario può rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso, svolge l'attività sotto la sua direzione ed opera in nome e per conto del medesimo.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, il Sottosegretario, inoltre, mantiene i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati.

5. Per assolvere al suo ruolo, il Sottosegretario si avvale delle strutture, delle collaborazioni e del personale che sono nella disponibilità della Presidenza della Regione.

6. Al Sottosegretario si applica la normativa prevista per il vicepresidente del Consiglio in materia di indennità nonché l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e, solo per gli assetti organizzativi, le disposizioni previste per gli assessori regionali.

7. Il Sottosegretario è sostituito nella Commissione consiliare di cui fa parte da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza.

ARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che troveranno iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

ARTICOLO 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

1. La L.R. 4/2007 è la prima legge regionale ad istituire la figura del sottosegretario alla Presidenza di una Regione. Tale legge entra in vigore in un quadro normativo caratterizzato dalla perdurante vigenza dello Statuto regionale approvato nel 1971. Il Molise, infatti, è tra quelle regioni che non hanno ancora approvato lo Statuto regionale a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione.

2. Il legislatore regionale attribuisce al sottosegretario funzioni particolarmente rilevanti.

L'art. 1, co. 3, prevede che il Sottosegretario possa rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso, svolgendo l'attività sotto la sua direzione ed operando in nome e per conto del medesimo.

Il co. 4 del medesimo articolo dispone altresì che nell'esercitare tali funzioni, il sottosegretario «inoltre (…) mantiene i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati».

La portata del dettato incide sull'architettura istituzionale della Regione, *rectius* sulla forma di governo. E ciò avviene in assenza di una norma statutaria specifica. Oltretutto, si istituisce un organo *ex novo* con "funzioni esterne" oltreché "interne", non conciliabili con l'attuale assetto

previsto dalla Costituzione e dallo statuto vigente. *In nuce*, le funzioni del sottosegretario si configurano potenzialmente di gran lunga superiori rispetto a quelle degli stessi assessori.

Il mutamento strutturale che ne consegue incide sul dettato costituzionale, con conseguente necessità di verifica del rispetto dei relativi parametri di riferimento.

Occorre, innanzitutto, verificare se le norme ivi previste siano compatibili con l'art. 123 Cost., ai sensi del quale «ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento». Non spetterebbe quindi al Consiglio regionale, attraverso la "legge regionale", incidere sulla forma di governo, così come invece avviene con la legge *de qua*. A fondamento di ciò vi sarebbe l'infungibilità tra le due fonti.

Resterebbe, inoltre, da verificare la portata della legge rispetto a quanto dispone l'art. 126 Cost. a proposito del Presidente della giunta regionale. Le funzioni attribuite al sottosegretario verrebbero, infatti, esercitate "in rappresentanza" del Presidente della Regione, in presenza di limiti assai ampi e da definire "sotto la direzione dello stesso presidente". Ciò lascerebbe addirittura sospettarne l'illegittimità anche là dove la norma dovesse essere contenuta in una nuova fonte statutaria successiva alla revisione del Titolo V.

Egualmente sensibile alle finalità di cui al percorso argomentativo *de quo*, è la compatibilità della legge con lo statuto regionale *stricto sensu* di cui alla legge 22 maggio 1971, n. 347. L'incidenza sulla forma di governo prevista dallo Statuto — che risente, pur indirettamente, delle modifiche apportate al Titolo V — configurerebbe l'ipotesi, già ventilata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 10/1980, seguita dalle sentenze 48/1983, 99/1986,993/1988 e, successivamente alle revisioni del Titolo V, dalla nota sentenza 313/2003), del contrasto con lo statuto regionale in quanto "parametro interposto" nel giudizio di leggitimità costituzionale per le norme legislative regionali.

Appaiono *prima facie* non immediatamente configurabili i confini delle funzioni del sottosegretario, e ciò finirebbe per rappresentare un

vulnus in termini di certezza dei rapporti istituzionali formalmente definiti, *in primis*, dallo statuto.

3. Appare egualmente dubbia l'ulteriore questione dell'incidenza della legge *de qua* con quanto disposto del Regolamento interno della Regione Molise, approvato *ex* art. 17 dello Statuto. Quest'ultimo dispone che «Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento».

All'art. 19 del Regolamento, rubricato «Istituzione delle commissioni consiliari», è previsto che «un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione, può farsi sostituire da un consigliere dello stesso gruppo, appartenente ad altra commissione». La legge *de qua* dispone diversamente, in ciò ravvisandosi un'antinomia giuridica. Premesso che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, il sottosegretario è nominato tra i consiglieri in carica, il co. 7 dispone che questi sarà sostituito nella «commissione consiliare di cui fa parte da un consigliere» oltreché «dello stesso gruppo politico» anche di «altro gruppo di maggioranza». Sembrerebbe, quindi, che la fonte legislativa si "sostituisca" al regolamento interno.

4. In ultimo, l'art. 2, co. 1 dispone che «agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che troveranno iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007». Mancherebbe la copertura finanziaria e quindi si configurerebbe la violazione dell'art. 81 Cost.